

COMUNE DI MURLO

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE

dell'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 5/8/2014

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag.3
Art. 2 - Definizione di immobili.....	pag. 3

TITOLO II

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 3 – Soggetti passivi	pag.3
Art. 4 – Soggetto attivo	pag.4

TITOLO III

BASE IMPONIBILE

Art. 5 -Base imponibile	pag.4
Art. 6- Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto	pag.4
Art. 7- Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.....	pag.4
Art. 8 - Base imponibile delle aree fabbricabili.....	pag.5
Art. 9- Valore delle aree fabbricabili.....	pag.5
Art. 10- Base imponibile aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio	pag.5
Art. 11- Base imponibile dei terreni agricoli.....	pag.6

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE-RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 12 – Determinazione delle aliquote.....	pag.6
Art. 13 – Abitazione principale e pertinenze.....	pag.6
Art. 14 - Ulteriori riduzioni di imposta.....	pag.7
Art. 15 – Esenzioni.....	pag.7

TITOLO V

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI.

Art. 16 – Dichiarazioni o Denunce.....	pag.9
Art. 17 – Versamenti	pag.9
Art. 18 – Differimento dei termini per i versamenti	pag.9
Art. 19 – Accertamenti	pag.10
Art. 20- Sanzioni	pag.10
Art. 21 - Attività di controllo.....	pag.10
Art. 22- Rimborsi	pag.11
Art. 23- Contenzioso	pag.11
Art. 24 – Misure di contenimento del contenzioso	pag.11
Art. 25 - Interessi.....	pag.11

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Disposizioni finali.....	pag.11
Art. 27 - Entrata in vigore.....	pag.12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Con l'art.1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), cosiddetta componente patrimoniale della IUC - come già istituita con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n.23 e disciplinata dall'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214 - nel Comune di Murlo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla vigente normativa per l'applicazione dell'IMU e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di immobili

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa, di cui all'art.2135 del Codice Civile.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 3

Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta, art.9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 4
Soggetto attivo

L'imposta è accertata e riscossa dal Comune, fatto salvo il gettito riservato allo Stato sugli immobili iscritti in Cat. D, di cui all'art.13, comma 11, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214, calcolato sull'aliquota base, l'imposta calcolata sull'aliquota eccedente è devoluta al Comune.

TITOLO III
BASE IMPONIBILE

Art. 5
Base Imponibile

Come disposto dall'art.13, comma 3, 4, e 5 del D.L. 201/2011, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile come determinato ai sensi dell'art.5, commi 1,3,5 e 6 del d.Lgs 504/1992 e riportato nel presente regolamento.

Art. 6
Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art.3, comma 48, della Legge 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1.

Art. 7
Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo

periodo del comma 3, dell'art.7 del D.L. n.333/1992 e applicando i coefficienti determinati dal Ministro dell'Economia.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Il gettito calcolato sull'aliquota base è comunque liquidato a favore dello Stato, l'imposta eccedente l'aliquota base è devoluta al Comune.

Art. 8

Base imponibile delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, come meglio specificato dal seguente art. 9 del presente regolamento, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 9

Valore delle aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del D.L.vo n. 504 del 30.12.1992, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., vengono determinati annualmente per zone omogenee.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione dell'Organo comunale competente da adottare entro il termine previsto dalla Legge per l'approvazione delle tariffe, tributi e canoni comunali ovvero per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di modifiche si intendono confermati quelli dell'anno precedente.

Art. 10

Base imponibile aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge n. 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 11
Base imponibile dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3, comma 51 della Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE –RIDUZIONI E DETRAZIONI.

Art. 12
Determinazione delle aliquote

Le aliquote di imposta sono approvate annualmente dall'Organo competente con deliberazione adottata nei termini previsti dalle leggi vigenti. In assenza di modifiche si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

Art. 13
Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

A decorrere dal 1/1/2014 l'IMU, per quanto disposto dall'art.1, commi 707 e 708, della L. 147/2013, non si applica a:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

L'aliquota ridotta e la relativa detrazione per l'abitazione principale si applicano solamente ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze di cui il soggetto passivo abbia la proprietà, detenga il diritto di usufrutto, ovvero l'uso, ovvero il diritto di superficie, ovvero il diritto di abitazione oppure il diritto di enfiteusi e che dimori abitualmente e vi detenga la residenza anagrafica.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta** allo 0,4 per cento, modificabile dai comuni in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, per le abitazioni di cui ai punti a), b) e c), con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214.
- **detrazione d'imposta**, escluso per le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà divisa e per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo per le case popolari. L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge in euro 200 e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 14 **Ulteriori riduzioni di imposta**

Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

L'imposta è ridotta al 50% in caso di lavori di ristrutturazione del fabbricato. Per fruire della riduzione la reale inagibilità e inabilità deve essere dichiarata all'ufficio tributi con allegata certificazione debitamente redatta da un tecnico da cui si deduce chiaramente lo stato dell'immobile e il periodo di riferimento.

L'imposta è ridotta al 50% sui fabbricati di interesse storico artistico notificati, di cui all'art.10 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

A decorrere dal 1/1/2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con Legge n.133/1994.

Art. 15 **Esenzioni**

Oltre ai soggetti riportati all'art.3, comma 3, del presente regolamento, sono esenti dall'IMU, come previsto dall'art.9, comma 8, del D.lgs 23/2011 che conferma quanto disposto dall'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del D.Lgs 504/1992 i soggetti di seguito elencati:

- I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E/1 e E/9;
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis DPR n. 601/1973 e s.m.i.
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto il 11/2/1929 e reso esecutivo con Legge n.810/1929;
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 984/1977, come da elenco dei Comuni indicati con la Circolare del Ministero delle Finanze 14/6/1993 n.9;
- Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con DPR 917/1986 e s.m.i., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a) della Legge n.222/1985.

TITOLO V
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 16
Dichiarazioni o denunce

Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.Lgs 23/2011, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione o denuncia al Comune, come stabilito dall'art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo 504/1992, in caso di costruzione, trasferimento a qualsiasi titolo di immobili, o modificazione dei medesimi o della soggettività passiva relativa agli stessi che comportino una riduzione dell'imposta, ai sensi dell'art.37, comma 53, del D.L. del 4/7/2006 n.223, convertito in Legge 4/8/2006 n. 248.

Ovvero è fatto obbligo di presentazione della dichiarazione ogni qual volta intervengano modificazioni della base imponibile o della soggettività passiva con atti che non possono essere acquisiti d'ufficio dall'ufficio tributi del Comune.

La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su modello ministeriale e deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è verificata la variazione.

Art. 17
Versamenti

L'imposta deve essere assolta autonomamente da ciascun soggetto passivo.

Si considerano tuttavia, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto di altri, purchè tutti i predetti coobbligati si trovino, agli effetti IMU, soggetti alla medesima aliquota nonché, in caso di "abitazione principale" anche nella medesima detrazione d'imposta. Nel caso di scelta di questa forma di versamento, i soggetti passivi interessati devono effettuare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati mediante delega di pagamento F24, con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La responsabilità di eventuali errori che dovessero verificarsi con le suddette modalità di pagamento sono poste a carico del contribuente.

Il versamento dell'imposta non è dovuto per importi inferiori a € 5,00 considerati per ogni singolo versamento e successivamente all'applicazione della regola dell'arrotondamento all'unità di euro. L'importo suddetto è valido anche per eventuali compensazioni.

Art. 18
Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione ai sensi dell'art.59, comma 1 lett.o, del D.Lgs 446/1997.

Art. 19 Accertamenti

L'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o alla rettifica dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 20 Sanzioni

Le sanzioni si applicano ai sensi degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 472/1997 e s.m.i..

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia IMU si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51 per ciascun immobile.

In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo nel caso in cui il contribuente provveda al pagamento delle sanzioni e della maggior imposta dovuta entro il termine previsto per presentare ricorso alla Commissione Tributaria

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258. La stessa sanzione si applica in caso di mancata presentazioni e/o esibizione di documenti o di atti dovuto ovvero richiesti eventualmente dall'ufficio tributi.

Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato ovvero versato oltre la scadenza, si applica la sanzione amministrativa tributaria, come disposto dall'art.13, comma 13, del D.L. 201/2011.

Art. 21 Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Art. 22
Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006 n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune effettua il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta.

Il rimborso dell'imposta non è dovuto per importi inferiori a € 5,00.

Art. 23
Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art.24
Misure di contenimento del contenzioso

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011, al fine di contenere il contenzioso sono adottati gli strumenti di deflazione previsti dalla legge, come l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto e disciplinato dal D.Lgs 218/1997, ovvero il pagamento in forma rateale senza la maggiorazione degli interessi.

Art.25
Interessi

La misura annua degli interessi è fissata in misura del 5%, sia nel caso di interessi attivi che passivi per l'Ente.

In caso di crediti di imposta per il Comune il calcolo della maturazione deve essere effettuato giorno per giorno a decorrere dalla data di mancato o inferiore versamento dell'imposta.

In caso di debito di imposta per il Comune il calcolo della maturazione deve essere effettuato giorno per giorno a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza di rimborso da parte del contribuente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con l'art.1, comma 1, della Legge 22/12/2011 n.214 e le disposizioni di cui all'art.1 della Legge 147/2013 ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Nel rispetto delle disposizioni dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.